

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Settore Regolazione dei Mercati - **Decreto dirigenziale n. 389 del 26 luglio 2010 – LEGGE REGIONALE N. 6 del 29 MARZO 2006 - Sospensione con decorrenza immediata dell' esercizio dell' impianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito sulla Tangenziale di Napoli ricadente nel territorio del Comune di Napoli "ADS AGNANO EST" della Società Tamoil Italia S.p.a. con sede in Milano alla Via A. Costa, 17 –**

VISTI il R.D. 20 luglio 1934, n°1303, regolamento di esecuzione del R.D.L. 2.11.1933, n°1741;

VISTI l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n°745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n°1034, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1971, n°1269;

VISTO l'art. 105 comma 2 lettera f del D.Lgs.vo 31 marzo 1998 n. 112 che attribuisce alle regioni le funzioni relative al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali;

VISTA la legge regionale 29 marzo 2006 n. 6;

VISTA la DGR 2119 del 31.12.2008 di conferimento dell'incarico al Dr. Luciano Califano di dirigente del Settore Regolazione dei Mercati;

VISTO decreto legislativo 3.2.1993 n°29;

VISTO la legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 di attribuzione ai dirigenti della competenza all'adozione degli atti di gestione;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 12 del 28 novembre 07;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25 giugno 2010 di attribuzione dell'incarico a Coordinatore dell'A.G.C. 12 Sviluppo Economico al Dr. Luciano Califano;

PREMESSO che con decreto regionale n. 234 del 30/03/2010 la Società Tamoil Italia S.p.a. con sede in Milano alla Via Andrea Costa, 17, è stata autorizzata all'esercizio definitivo dell'impianto di distribuzione carburanti denominato ADS "Agnano Est" ricadente nel territorio del Comune di Napoli;

VISTO che l'art. 11 del sopracitato decreto dirigenziale regionale prevede la sospensione dell'attività per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza e di interesse pubblico;

VISTA la nota della Società del 21/07/2010 con la quale ha chiesto la sospensione dell'esercizio allegando il verbale di constatazione e sequestro dell'impianto di distribuzione carburanti ubicato sulla Tangenziale di Napoli denominato Area di Servizio "Agnano Est";

VISTO il processo verbale di constatazione e sequestro ai sensi dell'art. 354 del c.p.p. redatto in data 12/05/2010 dalla Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Napoli - Il Gruppo Tutela Entrate – Sezione Accise sugli Oli Minerali - Via G. San Felice, 49, Napoli, dell'intero impianto di distribuzione carburanti, in quanto sulle testate elettroniche delle colonnine erogatrici carburanti non erano posti i piombi normativamente previsti;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di dover procedere alla sospensione dell'esercizio dell'attività, autorizzata con decreto regionale n. 234 del 30/03/2010, a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al dissequestro dell'impianto di distribuzione carburanti ubicato sulla Tangenziale di Napoli denominato ADS "Agnano Est" ricadente nel territorio del Comune di Napoli, alla Società TAMOIL ITALIA S.p.a. con sede in Milano, Via Andrea Costa, 17;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio 04, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore;

DECRETA

ART. 1- Alla Società TAMOIL ITALIA S.p.a. con sede in Milano, Via Andrea Costa, 17, è sospesa sino al dissequestro l'attività di esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ricadente nel Comune di Napoli, denominato ADS "Agnano Est", sulla Tangenziale di Napoli, autorizzata all'esercizio definitivo con decreto regionale n. 234 del 30/03/2010.

ART. 2 - L'esercizio dell'impianto, autorizzato con decreto regionale n. 234 del 30/03/2010, potrà riprendere dopo il dissequestro dell'impianto di distribuzione carburanti nonché del collaudo dello stesso, che sarà disposto dalla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati con apposita Commissione Regionale che sarà nominata ai sensi dell'art. 75 legge regionale 27/94 e dell'art. 15 della legge regionale n. 6/2006.

ART 3 – Prima dell'esercizio dell'impianto sopra menzionato, la Società concessionaria ha l'obbligo di:

1. comunicare ed inviare alla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati – Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli, il verbale di dissequestro ai fini del collaudo.
2. non iniziare la gestione dell'impianto prima del collaudo che sarà eseguito dall'apposita Commissione Regionale costituita ai sensi dell'art. 75 legge regionale 27/94 e dell'art.15 della legge regionale n. 6/2006.

Gli oneri del collaudo sono a carico della Società concessionaria e vengono determinati sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 5440/86.

Le procedure di collaudo sono attivate, dalla Società con apposita istanza in bollo da presentare alla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati – Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli.

Di osservare le vigenti norme legislative e regolamentari in materia di impianti di distribuzione carburanti, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

ART. 4 - La Società concessionaria è tenuta, a rilasciare formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti precisando che le stesse si intendranno accettate dalla Società beneficiaria in caso di mancata opposizione entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione del presente decreto.

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- al Sig. Assessore alle Attività Produttive;
- al Settore Attività Assistenza sedute di Giunta, Servizio Registrazione Atti Monocratici -Archiviazione Decreti Dirigenziali;
- al BURC per la relativa pubblicazione;

Il Dirigente del Settore
Dr. L. Califano